

# **TI\_GERICHTE 14.2011.15 vom 14. Januar 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-01-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2011.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.15)

FR: TI\_GERICHTE 14.2011.15 du 14 janvier 2011

IT: TI\_GERICHTE 14.2011.15 del 14 gennaio 2011

## **Regeste**

Azione revocatoria: diritto transitorio - appello ex CPC-CH - competenza - richieste di giudizio in sede di petizione - presupposti di motivazione nella sentenza impugnata - revoca di un pagamento in via di restituzione di un prestito a una società

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Si pone dipoi la questione a sapere quale sia il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, secondo l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata risale -come visto- al 14 gennaio 2011, la procedura ricorsuale è quindi retta dal nuovo diritto. Ciò posto, escluse le pratiche di cui all'art. 309 CPC, sono impugnabili con l'appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) ritenuto che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione deve almeno essere di fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Il termine per l'inoltro dell'appello è di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), così come quello per la presentazione di eventuali osservazioni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'appello 16 febbraio 2001 avverso la sentenza impugnata 14 gennaio 2011 notificata all'attrice il 17 gennaio 2001, è così tempestivo. L'impugnazione è stata poi notificata al convenuto il 7 marzo 2011: di modo che, inviate il 7 aprile 2011, anche le osservazioni ossequiano il termine di trenta giorni. Dal 1° gennaio 2011, la competenza a giudicare in seconda istanza gli appelli (e i reclami) nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF), è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

### **E. 2.5**

Mio" (pag. 10 in alto). Come rileva l'appellante (pag. 8 n. 2), non è pertanto dato a vedere perché bisognava chiedere di revocare l'accordo 8 giugno 2000. A ciò si aggiunga che, proprio in considerazione dell'azione revocatoria in esame, un credito di fr. 2,5 Mio a favore di AO 1 è stato appunto collocato in 3 a classe e a titolo condizionale nella graduatoria ( "Kollokationsplan" ) di S\_\_\_\_\_ AG in Nachlassliquidation, la sua definitiva ammissione dipendendo dalla retrocessione di quell'importo alla creditrice cessionaria (doc. R e S, pag. 3 n. 3: art. 291 cpv. 2 LEF; Peter, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 21 ad art. 291), qui l'appellante AP 1. Ciò posto, e a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale federale nella sentenza 14 aprile 2000 (5C.74/2000 consid. 1b), nella fattispecie in esame la formulazione della richiesta di giudizio di cui alla petizione 4 maggio 2005 -anche alla luce degli art. 165 cpv. 2 lett. d e g CPC/TI- non può dirsi priva di motivazione fattuale e giuridica. Sotto questo profilo, l'appello può ritenersi fondato.

### **E. 3**

Giusta l'art. 310 CPC, con l'appello possono essere censurati: a. l'errata applicazione del diritto; b. l'errato accertamento dei fatti. L'appellante difende anzitutto l'ammissibilità della domanda di giudizio formulata nell'ambito dell'azione revocatoria ex art. 285 segg. LEF promossa contro il rimborso del prestito di fr. 2,5 Mio concesso da AO 1 a A\_\_\_\_\_ AG (appello, pag. 6 segg. n. 2). Lamenta poi la lesione dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI, per carenza di motivazione della sentenza impugnata (appello, pag. 8 segg. n. 3). Le condizioni poste dall'accordo 8 giugno 2000 erano duplici, ossia che A\_\_\_\_\_ AG non fosse indebitata nel momento del rimborso di fr. 2,5 Mio e che AP 1 vi avesse acconsentito (appello, pag. 10 segg. n. 4). Diversamente dalle conclusioni pretorili, fondate unicamente sulle dichiarazioni di un teste, l'istruttoria aveva provato che entrambi i presupposti non erano adempiuti (appello, pag. 14 segg. n. 5). Nemmeno vi erano elementi per ritenere che A\_\_\_\_\_ AG ne era uscita avvantaggiata (appello, pag. 17 segg. n. 6). Il Pretore non aveva infine affrontato gli altri requisiti posti dagli art. 285 segg. LEF, che pertanto dovevano considerarsi realizzati (appello, pag. 19 seg. n. 7). A detta dell'appellante, tutto ciò era costitutivo di un errato e arbitrario apprezzamento di fatti, prove e applicazione del diritto.

### **E. 4**

L'appellante rimprovera dapprima al Pretore di avere considerato la sua richiesta di giudizio inammissibile, poiché priva di base giuridica e fattuale, in analogia con la fattispecie descritta dalla sentenza 14 aprile 2000 [5C.74/2000] del Tribunale federale (appello, pag. 6 n. 2). Di fatto il Pretore, oltre al riferimento alla citata sentenza, ha altresì ritenuto che l'attrice avrebbe dovuto postulare anzitutto la revoca dell'accordo 8 giugno 2000 e quindi, postulare la reintegrazione nella massa fallimentare del credito di fr. 2,5 Mio di AO 1 verso A\_\_\_\_\_ AG (sentenza impugnata, pag. 5 n. 6). Nella misura in cui l'azione revocatoria è diretta contro un atto del debitore consistito in un versamento di denaro, colui che procede in giudizio deve chiedere al giudice di obbligare la parte convenuta -e questo anche nell'eventualità in cui agisce in veste di creditore cessionario ex art. 260 e 325 LEF- a pagare a lui una corrispondente somma di denaro (Lorandi, *Prozessuale Aspekte der paulianischen Anfechtung* (art. 285 ff. SchKG), *Ausgewählte Fragen*, in: *ZZZ 2006* pag. 155 segg., 158; Umbach-Spahn in: Hunkeler, *Kurzkommentar zum SchKG*, Basilea 2009, n. 4 ad art. 291). Certo, la sola richiesta di condanna di pagamento non basta ancora a identificare l'oggetto del contendere come tale: di modo che, chi si fa promotore della relativa azione ha l'onere di spiegare nel dettaglio i fatti alla base della sua richiesta (Lorandi, *op. cit.*, 155 segg., 165 e note; con riferimento alla prescrizione: Berti, *Obligationenrecht*, Teilband V/1h, 3 a ed., Zurigo 2002, n. 63 e 101 ad art. 135; Staehelin, *Basler Kommentar zum SchKG*, Vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 289). In concreto, la petizione -inizialmente introdotta dalla massa di S\_\_\_\_\_ AG (già A\_\_\_\_\_ AG: sopra, consid. A, B e C)- specifica in modo chiaro che l'azione revocatoria mira alla restituzione del “rimborso del credito postergato di CHF 2,5 Mio in favore del convenuto [...] in applicazione sia dell'art. 286 LEF che dell'art. 288 LEF” (pag. 9 in basso), che “il 21 maggio 2001 l'attrice procedette quindi al rimborso integrale in favore del convenuto del prestito di CHF 2.5 Mio (doc. P)” (pag. 6 in alto) e che “il convenuto è pertanto tenuto a restituire all'attrice l'importo di CHF

### **E. 5**

L'appellante considera che la sentenza impugnata sia carente di motivazione e, conseguentemente, lamenta la lesione dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI (appello, pag. 8 n. 3). In merito ai fatti l'appellante rimprovera al Pretore di non avere spiegato perché la clausola n. 7 dell'accordo 8 giugno 2000 era da intendere nel senso voluto dal convenuto: in effetti, egli si era limitato a riprendere fedelmente la deposizione testimoniale di un unico teste -ossia J\_\_\_\_\_ - senza nemmeno considerare gli altri 6 testi sentiti e gli oltre 70 documenti prodotti agli atti (appello, pag. 9 n. 3). Anche sotto il profilo del diritto la motivazione della sentenza pretorile era lacunosa, in quanto non indicava quali dei requisiti posti dagli art. 286-288 LEF il Pretore non aveva ritenuto realizzati (appello, pag. 9 n. 3). Ma, a torto. L'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI sancisce la nullità di quelle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto, in base ai quali il giudice si è determinato nel senso inteso dal dispositivo della decisione. In effetti, il giudice deve spiegare -ancorché in modo succinto- i motivi che l'hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro, e porre l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione: ciò significa che chi è chiamato a giudicare non deve pronunciarsi su tutti gli argomenti e su tutte le eccezioni sollevati, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti ai fini del giudizio ( Cocchi/Trezzini, CPC/TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 26 ad art. 285 e nota 436). E, tali presupposti sono in concreto realizzati. Il Pretore ha ritenuto di condividere la tesi del convenuto, che ha riassunto al consid. 3 (sentenza impugnata, pag. 3). Ha quindi considerato realizzate le condizioni contrattuali contenute nell'accordo

#### **E. 8**

L'appellante considera poi arbitraria la conclusione del Pretore laddove ha ritenuto adempiuta la clausola n. 7b dell'accordo 8 giugno 2000. A suo dire non v'è traccia dell'indispensabile consenso di AP 1 a procedere alla restituzione -in data 18 maggio 2001- del prestito di fr. 2,5 Mio concesso dalla banca a AO 1 (appello, pag. 16 n. 5.2). Il Pretore -facendo sue le dichiarazioni del teste J\_\_\_\_\_ - ha in sostanza ritenuto che quella clausola riguardava la postergazione di AP 1, che quest'ultima -per il tramite di quel teste- aveva già dato la sua disponibilità a liberare la postergazione a suo favore a giugno/ luglio 2000, che la dichiarazione d'intenti (di riscatto di un aereo e di contratti leasing riferiti ad altri velivoli) con B\_\_\_\_\_ -documento che il teste aveva con sé il giorno dell'audizione- per complessivi fr. 4 Mio e datata 21 marzo 2001, e che proprio in forza di questa dichiarazione d'intenti la postergazione verso AP 1 era venuta meno (sentenza impugnata, pag. 8 n. 7; verbale 9 maggio 2008 teste J\_\_\_\_\_, pag. 3, 4 e 8). Ora, l'appellante non contesta che J\_\_\_\_\_ sia stato attivo nella società A\_\_\_\_\_ AG tra il "febbraio 2000 fino a giugno 2001" e che egli abbia "coordinato la separazione tra il signor AO 1 e la A\_\_\_\_\_ ed anche trattato" su mandato del consiglio di amministrazione (verbale 9 maggio 2008 teste J\_\_\_\_\_, pag. 1; verbale 27 marzo 2008 teste L\_\_\_\_\_, pag. 5 in basso; verbale 7 marzo 2008 M\_\_\_\_\_, pag. 1 e 3 in basso; verbale 7 marzo 2008 teste A\_\_\_\_\_, pag. 6 in alto). Ciò posto, pretendere che egli non aveva dichiarato che AP 1 aveva acconsentito al rimborso (appello, pag. 16 n. 5.2), allorquando aveva nondimeno confermato che la postergazione di AP 1 era venuta meno il 21 marzo 2001, è ai limiti del pretesto. Per il resto, quanto ritenuto dal Pretore trova riscontro agli atti. Innegabile anzitutto che la postergazione di cui beneficiava AP 1 era direttamente legata alla decisione di riscatto del velivolo e di due contratti leasing inerenti altri due apparecchi. A suo tempo tali operazioni erano appunto state finanziate da lei insieme al convenuto, il quale tra il 1991 e il 1994 aveva prestato ad A\_\_\_\_\_ AG

complessivi fr. 3,5 Mio (doc. J, K, 7 pag. 3), cifra ridotta nel corso del 1996 a 2,5 Mio tramite trasformazione di fr. 1 Mio in capitale azionario (doc. 19, pag. 2, 16, pag. 1). Ed era appunto in forza di ciò che era stato costituito un diritto di pegno sui velivoli a favore di entrambi, mentre il convenuto aveva riconosciuto a AP 1 il diritto ad un rimborso preferenziale per un corrispondente importo (doc. 6, 7 e 8). Dal canto suo AP 1 aveva acconsentito alla vendita dell'aereo già con scritto del 18 maggio 2000 inviato a A\_\_\_\_\_ AG (doc. 21). D'altra parte, trova altresì riscontro il fatto che la dichiarazione d'intenti e quindi l'impegno a riscattare l'aereo -acquistandolo e rilevando il diritto di pegno a favore di AP 1- dato dalla direzione e dal consiglio di amministrazione di B\_\_\_\_\_ (doc. 35, pag. 1 e 4), risaliva al 21 marzo 2001 (verbale 7 marzo 2008 teste M\_\_\_\_\_, pag. 3). Premessa per dar seguito al rimborso del prestito di fr. 2,5 Mio concesso dalla banca al convenuto, importo questo finalizzato all'aumento di capitale di A\_\_\_\_\_ AG, era per finire che le citate pretese di AP 1 fossero garantite e coperte: e tale condizione risultava adempiuta il 16 maggio 2001 (doc. 22, 23 e 36; verbale 7 marzo 2008 teste M\_\_\_\_\_, pag. 2 verso l'alto; 7 marzo 2008 teste A\_\_\_\_\_, pag. 6; 27 marzo 2008 teste L\_\_\_\_\_, pag. 2 in basso, pag. 4 e 6). Con riferimento ai doc. SS, TT e UU, l'appellante obietta invero che il contratto di finanziamento con B\_\_\_\_\_ è stato sottoscritto il 29 maggio 2001, ossia dopo il rimborso avvenuto il 18 maggio 2001, ed eseguito due giorni dopo (appello, pag. 16 in basso n. 5.2). In merito però, oltre ad avere precisato che la postergazione a favore di AP 1 era decaduta con la dichiarazione d'intenti del 21 marzo 2001, J\_\_\_\_\_ ha fermamente escluso che la stessa era venuta meno in virtù del contratto effettivo del 29 maggio 2001 stipulato tra B\_\_\_\_\_ e A\_\_\_\_\_ AG (doc. SS) e ha specificato che -come tale- lo stesso aveva solo consentito a quest'ultima di ripagare concretamente AP 1, acquisire la proprietà sull'aereo e diventare così titolare di riserve occulte (verbale 9 maggio 2008, pag. 8). E, in concreto, con questa sua affermazione, l'appellante non tenta nemmeno di confrontarsi. Pertanto, anche da questo punto di vista, non si ravvisano motivi tali per ritenere -come pretende l'appellante- che nell'esito il giudizio pretorile è arbitrario.

## **E. 9**

L'appellante si duole del fatto che, secondo il Pretore, l'operazione che ha portato al rimborso del prestito di fr. 2,5 Mio, credito questo che il convenuto si era visto concedere dalla banca, sia stata vantaggiosa per A\_\_\_\_\_ AG (poi S\_\_\_\_\_ AG). Ritene questa conclusione incompatibile con le risultanze probatorie (appello, pag. 18 n. 6). Ora, al riguardo, il Pretore -che ancora una volta si è affidato alle dichiarazioni di J\_\_\_\_\_ - ha ritenuto che la banca aveva di fatto bloccato la somma di fr. 2,5 Mio su di uno specifico conto, che a fronte di un debito di fr. 2,5 Mio di A\_\_\_\_\_ AG verso il convenuto dal bilancio risultava un attivo -seppur bloccato- a lei intestato di pari cifra, che queste due posizioni erano poi state compensate, che questo costituiva un risparmio sugli interessi passivi conteggiati dalla banca -sempre superiori a quelli attivi maturati dalla società- e di cui si era fatta carico A\_\_\_\_\_ AG, che per quest'ultima il vantaggio era appunto stimabile nel risparmio di interessi dell'1-1,5% su fr. 2,5 Mio, che la compensazione era una condizione posta dai nuovi investitori che intendevano partecipare all'aumento di capitale, e che in tal modo la garanzia offerta da A\_\_\_\_\_ AG riguardo al pagamento del debito del convenuto verso la banca era stata annullata (sentenza impugnata, pag. 7 in alto e in basso n. 7). a) Per la ricorrente l'importo di fr. 2,5 Mio depositato sul conto bloccato dalla banca -oltretutto in modo "illegale" dalla banca- era rientrato a libera disposizione di A\_\_\_\_\_ AG già il 31 maggio 2000, giorno in cui era scaduta la sua promessa di

pagamento (doc. CC) che garantiva il contratto di credito 30 novembre 1999 tra convenuto e banca (doc. BB) (appello, pag. 18 in mezzo n. 6). Invano. L'istruttoria ha dimostrato che tale importo è stato sottratto alla libera disposizione di A\_\_\_\_\_ AG sin dall'inizio. In particolare, il 16 dicembre 1999 la banca ha comunicato di avere riservato tale importo (doc. M), e il consiglio di amministrazione valutava già il 26 gennaio 2000 la possibilità di intervenire presso la banca ritenendo che si trattasse di un provvedimento illegale (doc. 30). L'8 marzo 2000 l'istituto bancario ha poi trasferito "aus juristischen Gründen" l'importo di fr. 2,5 Mio su un conto vincolato "Depot AO 1" intestato alla stessa società (doc. 13; verbale 27 marzo 2008 teste L\_\_\_\_\_, pag. 2; verbale 7 marzo 2008 teste M\_\_\_\_\_, pag. 2 in alto; verbale 7 marzo 2008 teste A\_\_\_\_\_, pag. 6 in mezzo). Il blocco era ancora valido il 23 maggio 2000 (doc. T, pag. 1 in basso). Il 13/17 luglio 2000 il contratto di credito fra convenuto e banca è stato rinnovato e prolungato: a garanzia della restituzione A\_\_\_\_\_ AG ha concesso alla banca un diritto di pegno mobiliare sui suoi beni fino a concorrenza di fr. 2,5 Mio (doc. KK e LL). E, in base a questo diritto di pegno, il conto ha continuato a essere bloccato (verbale 7 marzo 2008 teste M\_\_\_\_\_, pag. 4 in basso). Di fatto, il credito di fr. 2,5 Mio concesso dalla banca al convenuto, era stato inserito a bilancio quale "garanzia verso terzi" e "attivo dato a pegno" già nel bilancio allestito al 31 dicembre 1999 (doc. 31, pag. 4 e 6; doc. 13; verbale

#### **E. 11**

aprile 2008 teste R\_\_\_\_\_, pag. 3 in basso). Per il resto poi, la decisione di bloccare quella somma era stata presa unilateralmente dalla banca: e solo perché, quell'istituto bancario giocava un ruolo importante nell'ambito delle trattative con B\_\_\_\_\_, A\_\_\_\_\_ AG non vi si era opposta (verbale 9 maggio 2008 teste J\_\_\_\_\_, pag. 8; verbale 27 marzo 2008 teste L\_\_\_\_\_, pag. 2; verbale 7 marzo 2008 teste M\_\_\_\_\_, pag. 5 in alto ). Affermare, in queste condizioni, che al 31 maggio 2000 la somma era a libera disposizione di A\_\_\_\_\_ AG, non è serio. La critica si rivela perciò infondata. b) Per l'appellante il rimborso non è equiparabile a una mera operazione contabile di "compensazione", in quanto per saldare il debito non esigibile e postergato di A\_\_\_\_\_ AG -poi S\_\_\_\_\_ AG- verso il convenuto la cifra di fr. 2,5 Mio era concretamente passata al conto "Darlehen" intestato a quest'ultimo (appello, pag. 18 in basso n. 6). Ma, ancora una volta la censura è pretestuosa. Che il suddetto debito era da considerare esigibile e non più postergato, già si è detto (sopra, consid. 7 e 8) e non occorre dilungarsi oltre. Inoltre, come appena visto, la somma in questione non era affatto -e mai lo era stata- a disposizione di A\_\_\_\_\_ AG in virtù del blocco deciso dalla banca (sopra, consid. 9a). Di provata evidenza è pure che l'importo di fr. 2,5 Mio accreditato sul conto "Kapitaleinzahlungskonto" di A\_\_\_\_\_ AG e bloccato dalla banca era inteso a garantirne la restituzione del prestito che la banca aveva concesso al convenuto (verbale 9 maggio 2008 teste J\_\_\_\_\_, pag. 8 in mezzo; 27 marzo 2008 L\_\_\_\_\_, pag. 2 verso l'alto; 7 marzo 2008 M\_\_\_\_\_, pag. 4 in basso; 7 marzo 2008 teste A\_\_\_\_\_, pag. 7). Di modo che, nella misura in cui il preteso "attivo" di fr. 2,5 Mio di A\_\_\_\_\_ AG è stato da sempre vincolato a un "passivo" in forza della garanzia di pagamento che la stessa aveva offerto (doc. BB, CC, KK, LL), vincolo iscritto nel suo bilancio (sopra, consid. 9a), che l'operazione sia stata qualificata quale mera "compensazione contabile" non assurge certo a errato apprezzamento di fatti e prove. L'appello va respinto anche sotto questo profilo. c) L'appellante lamenta un errato accertamento di fatto e di diritto, in quanto a fronte di una perdita in denaro liquido di fr. 2,5 Mio, il rimborso di un prestito non esigibile e postergato pur con un risparmio di fr.

30'000.– di interessi annui, non poteva certo definirsi “operazione economica vantaggiosa per la parte attrice” (appello, pag. 19 in alto n. 6). Come spiegato però non si può parlare di una perdita di denaro liquido in quanto la somma non è mai stata a disposizione di A\_\_\_\_\_ AG (sopra, consid. 9a) e, in ogni caso, quell'attivo era gravato da un corrispondente passivo (sopra, consid. 9b). Di modo che, il saldo di quell'operazione era a priori nullo. Il ricorrente poi non ha indicato elementi atti a inficiare la sentenza pretorile laddove ha ritenuto che, in occasione del rimborso di fr. 2,5 Mio, A\_\_\_\_\_ AG non era indebitata (sopra, consid. 7) e che la postergazione a favore di AP 1 era ormai decaduta visto che le sue pretese erano salvaguardate (sopra, consid. 8). Inoltre, a contrario, il Pretore ha escluso che il rimborso di fr. 2,5 Mio era volto a procurare benefici al convenuto, visto che a quel momento i rapporti fra lui e A\_\_\_\_\_ AG erano tesi (sentenza impugnata, pag. 8 in basso). Ma, in proposito l'appellante non dice alcunché. Ancora una volta la censura, ai limiti dell'ammissibilità, va pertanto disattesa. 10. La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Non meritano approfondimento -in quanto inammissibili- le ulteriori conclusioni finali che l'appellante si limita a riassumere in modo generico (sopra, consid. G in fine) senza però porle in relazione all'istruttoria di causa, limitandosi per il resto a rinviare “agli argomenti ampiamente sviluppati nell'ambito degli allegati introduttivi e delle conclusioni” (appello, pag. 19 seg. n. 7). Le spese del presente giudizio, costituite dagli oneri processuali (art. 105 cpv. 1 CPC) e dalle ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Motivi per i quali richiamati gli art. 105 e 106 cpv. 1, 308 segg. CPC, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 12'000.– relative al presente giudizio, già anticipate da AP 1, \_\_\_\_\_, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, \_\_\_\_\_, fr. 15'000.– a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: – PA 1 ; – PA 2 . Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 2'500'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.